

Parti

Ricorrente: Abubacarr Jawo

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Questioni pregiudiziali

1. Se un richiedente asilo sia considerato fuggito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, seconda frase del regolamento (UE) n. 604/2013 ⁽¹⁾ solo nel caso in cui si sottragga deliberatamente e coscientemente alle autorità nazionali competenti per l'esecuzione del trasferimento, ai fini di scongiurare o ostacolare tale trasferimento, o se sia sufficiente che non soggiorni più nell'alloggio assegnatogli per un periodo di tempo prolungato e le autorità non siano informate di dove egli dimori, cosicché non possa avere luogo un trasferimento pianificato.

Se il soggetto interessato possa invocare la corretta applicazione della disposizione e, nell'ambito di una procedura contro una decisione di trasferimento, possa eccepire il decorso del termine di trasferimento di sei mesi, perché egli non era fuggito.

2. Se una proroga del termine previsto all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma del regolamento (UE) 604/2013 si verifichi già se lo Stato membro che provvede al trasferimento, ancora prima della scadenza del termine, informi lo Stato membro competente della fuga del soggetto interessato e, allo stesso tempo, stabilisca un termine concreto che non può essere superiore a 18 mesi entro il quale si procederà al trasferimento, oppure se una proroga del termine sia possibile solo quando gli Stati membri coinvolti stabiliscano consensualmente un termine prolungato.
3. Se il trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente sia inammissibile se questi, in caso di riconoscimento dello status di protezione internazionale in detto Stato, sarebbe ivi esposto, alla luce di quelle che allora sarebbero le sue condizioni di vita, ad un grave rischio di subire un trattamento ai sensi dell'articolo 4 della CEDU.

Se tale questione rientri ancora nel campo di applicazione del diritto dell'Unione.

Secondo quali parametri del diritto dell'Unione bisogna valutare la condizioni di vita di un soggetto cui è stata riconosciuta protezione internazionale.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180, pag. 31).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg (Germania) il 18 maggio 2017 — Andreas Niemeyer/Brussels Airlines SA/NV

(Causa C-269/17)

(2017/C 318/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Andreas Niemeyer

Convenuta: Brussels Airlines SA/NV

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾ (in prosieguo: il «regolamento») debba essere interpretato nel senso che la nozione di «distanza» includa solamente la distanza diretta, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, tra il luogo di partenza e l'ultima destinazione e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.